



STATUTO

Associazione "Campo 64"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"Campo 64", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Teramo (TE) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura fotografica e delle arti visive, la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale delle comunità e dei territori, nonché la promozione della fotografia come strumento di espressione artistica, documentazione e ricerca culturale.

L'Associazione si rivolge alla comunità, ai cittadini, ai giovani, agli appassionati di fotografia, agli artisti, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati alla cultura visiva, alla memoria storica e alla valorizzazione del territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere e realizzare progetti fotografici, videografici, documentari e di ricerca culturale e sociale;
- organizzare mostre, esposizioni, festival, incontri pubblici, conferenze, presentazioni, rassegne ed eventi culturali dedicati alla fotografia, alle arti visive e alla cultura;
- promuovere attività editoriali quali libri fotografici, cataloghi, pubblicazioni, archivi digitali e altri strumenti di diffusione culturale;
- promuovere attività di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione di archivi fotografici e documentazione visiva del territorio;
- organizzare workshop, corsi, laboratori, talk, incontri formativi, attività educative e didattiche dedicate alla fotografia e alle arti visive;

- collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, scuole, università, fondazioni, associazioni e altri soggetti per la realizzazione di progetti artistici, culturali ed educativi;
- promuovere attività di valorizzazione della memoria storica e culturale delle comunità attraverso progetti fotografici e documentari;
- promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso campagne, eventi, iniziative culturali, donazioni, contributi liberali e altre forme di sostegno finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- organizzare eventi conviviali, incontri sociali, attività ricreative, visite guidate, escursioni e altre iniziative aggregative, purché coerenti con le finalità associative e anche finalizzate al sostegno delle attività istituzionali e dei progetti dell'Associazione;
- promuovere e diffondere pubblicazioni, opere editoriali, stampe fotografiche, cataloghi, materiali culturali e altri prodotti collegati alle attività associative, anche attraverso attività di distribuzione e cessione a sostegno dei progetti dell'Associazione;
- promuovere e organizzare residenze artistiche, programmi di ricerca e produzione fotografica, ospitando fotografi, artisti, curatori e ricercatori impegnati in progetti culturali e documentari;
- sviluppare attività di curatela, produzione e diffusione di progetti artistici, mostre, festival e iniziative culturali dedicate alla fotografia e alle arti visive;
- promuovere e gestire spazi culturali, archivi, centri di documentazione, bookshop e punti di diffusione editoriale dedicati alla fotografia e alla cultura visiva;
- svolgere ogni altra attività culturale, artistica, formativa o divulgativa ritenuta utile al perseguimento delle finalità associative, purché compatibile con gli scopi statutari e con la normativa vigente.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà e uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è rimessa all'Organo di Amministrazione. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

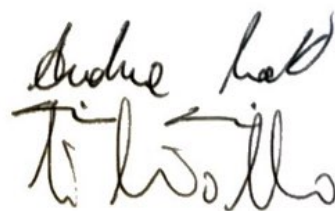
Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività associative con la propria opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- se si tratta di persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- se si tratta di ente, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a condividere e sostenere le finalità dell'Associazione e a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione delle attività associative.



Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali esercitano i loro diritti in Assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo ogni altro diritto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato è tenuto al versamento della quota associativa secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto dei principi, dei valori e delle finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti in materia di ammissione e di esclusione dei soci, attuativi di quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire, con proposte e osservazioni, al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento delle finalità associative; l'Associazione può comunque avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di prestazioni professionali retribuite, anche rese da associati;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- mantenere la necessaria riservatezza sulle comunicazioni e sulle informazioni apprese nello svolgimento delle attività associative.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato viene escluso quando:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;

Handwritten signatures and initials.

- pone in essere comportamenti incompatibili con i principi, i valori e le finalità dell'Associazione, ovvero tali da arrecare alla stessa danni materiali o d'immagine.

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, la quale deve essere comunicata, mediante lettera A/R o altro mezzo equipollente, all'associato escluso.

Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato decade dalla qualifica di associato:

- quando si renda moroso nel pagamento della quota associativa secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare la posizione (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali collegati al perdurare dell'inerzia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato tramite raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, da parte del Presidente.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota associativa eventualmente dovuta per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, se nominato.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali, a titolo esemplificativo, piattaforme di videoconferenza o teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

[Signature]

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in via ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione e sugli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

in via straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente che nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

In alternativa, le delibere e i rendiconti possono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione per 15 giorni dall'approvazione, ovvero trasmessi agli associati che ne facciano richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, per posta o e-mail.

ART. 8

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità associative, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi.



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- definire e approvare i programmi di attività associativa;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nominare Presidente e Vicepresidente e Segretario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- istituire eventuali comitati scientifici o gruppi di lavoro;
- deliberare sulle spese e sull'impiego delle risorse economiche dell'Associazione;
- promuovere e organizzare iniziative, eventi, progetti culturali e attività utili al perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni, ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione non può essere composta da organi politici di enti pubblici, nonché da rappresentanti legali di loro società partecipate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 1 volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Non possono essere nominati Presidente o Vicepresidente gli organi politici di enti pubblici, né i rappresentanti legali di società da essi partecipate, né soggetti da essi designati.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10

Organo di Controllo (eventuale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni relative ai determinati affari.

ART. 11

Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

L'Organo di Revisione legale dei conti, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o le società di revisione legale iscritte nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione legale dei conti esercita le funzioni previste dalla legge in ordine al controllo contabile e alla revisione legale dei conti dell'Associazione.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività di detta raccolta pubblica di fondi.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, il cui ammontare, nonché le modalità e i termini di versamento, sono stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'Organo di Amministrazione dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate le copie digitali dei documenti richiesti;
- il richiedente dovrà inoltre visionare gli atti o libri, durante gli orari indicati e alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione o utilizzo.

 8

Eventualmente, l'Associazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 16 **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o di altra natura, anche tra i propri associati, qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

ART. 19 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data: Teramo, 28 aprile 2026

Andrea MODESTI

Carlo DI CARLANTONIO

Simone SACCOMANDI

ANDREA
MODESTI
10.06.2026
23:09:16
GMT+02:00

